



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale
Direzione Generale dell'Unione Europea
Ufficio XI – Importazione ed Esportazione di Prodotti Agricoli

Prot. SIECA 20210027488

Roma, 18 novembre 2021

Il presente comunicato annulla e sostituisce il comunicato prot. 20200028227 del
02.10.2020

COMUNICATO AGLI OPERATORI

Modifiche alle modalità di gestione del contingente Import Settore Olio Tunisia

Si comunica che nella G.U. L185 del 12/06/2020 è stato pubblicato il seguente regolamento:

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 761/2020 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2019 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli.

Articolo 6: Presentazione di domande di titoli di importazione e di esportazione.

Dal 1° gennaio 2021 se il periodo contingente va dal 1° gennaio al 31 dicembre di uno stesso anno;

1. Le domande di titoli di importazione e di esportazione sono presentate entro i primi sette giorni di calendario del mese che precede l'inizio del periodo contingente ed entro i primi sette giorni di calendario di ogni mese del periodo contingente, ad eccezione del mese di dicembre in cui non è possibile presentare domande.

La Commissione rende pubblico il coefficiente di attribuzione per ciascun contingente tariffario mediante idonea pubblicazione in internet entro e non oltre il ventiduesimo giorno del mese in cui gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi richiesti.

2. In deroga al paragrafo 1, le domande di titoli di importazione e di esportazione validi a decorrere dal 1° gennaio sono presentate dal 23 al 30 novembre dell'anno precedente.

La Commissione rende pubblico il coefficiente di attribuzione entro il 14 dicembre.

3. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli operatori che chiedono titoli presentano una sola domanda ricevibile per mese e per contingente tariffario. Nel mese di novembre gli operatori possono presentare due domande per contingente tariffario: una domanda per i titoli validi a partire da dicembre e una domanda per i titoli validi a partire da gennaio. Per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati dai paesi esportatori e per i contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi, si applicano rispettivamente gli articoli 71 e 72.

4. Se per un determinato contingente tariffario un richiedente presenta un numero di domande superiore al numero massimo di cui al paragrafo 3, nessuna delle domande presentate per il contingente tariffario è ricevibile e la cauzione costituita è incamerata.

5. In deroga al paragrafo 3, se un contingente tariffario include più codici NC, paesi di origine o aliquote del dazio, gli operatori possono presentare mensilmente domande per i diversi codici NC o paesi di origine o per le diverse aliquote del dazio. In tal caso le domande sono presentate contemporaneamente. L'autorità emittente le considera una domanda unica.

In alternativa al sistema di trasmissione in formato cartaceo le domande di titoli, unitamente alle bolle doganali, corredate dagli estremi della fideiussione trasmessa dalla banca ovvero del deposito provvisorio bonifico (**[circolare MEF n. 27 del 6 Novembre 2018](#)**), possono essere inviate a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: dgue.11@cert.esteri.it.

Il Capo dell'Ufficio XI